PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI E PREVENIRE L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO

Art. 8

Onorabilità dei soci e degli esponenti

Ai partecipanti al capitale delle societa' di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. Non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute e non possono intervenire alle riunioni degli organi, ne' assumere cariche i soci che, detenendo direttamente o indirettamente partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale, si trovino in una delle situazioni previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1, ovvero siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dalle medesime disposizioni.

Versione in vigore dal 9 maggio 1991, non più in vigore dal 7 luglio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143
Capo	I — Capo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-limitare-l-uso-del-contante-e-dei-titoli-al-143-1991/art-8-onorabilita-dei-soci-e-degli-esponenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it